

---

N. verbale: 5

N. delibera: 19

dd. 29 marzo 2019

---

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 29 marzo 2019 alle ore 10.00 con la presenza dei signori:

1) Silvia ALTRAN	P	14) Omar GRECO	P
2) Massimo ASQUINI	P	15) Suzana KULIER	P
3) Paolo BEARZI	P	16) Elisabetta MACCARINI	P
4) Maurizio BON	P	17) Cristiana MORSOLIN	P
5) Anna Maria CISINT	P	18) Giuseppe NICOLI	P
6) Antonio DE LIETO	A	19) Sergio PACOR	P
7) Ciro DEL PIZZO	P	20) Gualtiero PIN	P
8) Fabio DELBELLO	P	21) Federico RAZZINI	P
9) Paolo Giuseppe FOGAR	P	22) Mauro STEFFE'	P
10) Annamaria FURFARO	P	23) Paolo VENNI	P
11) Giuliana GARIMBERTI	P	24) Francesco VOLANTE	P
12) Antonio GARRITANI	P	25) Marianna ZOTTI	P
13) Lucia GIURISSA	P		

Totale presenti: 24

Totale assenti: 1

Presiede il Presidente Paolo BEARZI

Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO

***Proponente***

Area: AREA FINANZIARIA

Servizio: Nessuno

Unità Operativa: Tributi Locali

---

**OGGETTO: Aliquote IMU e TASI anno 2019 - determinazione.-**

---

## RELAZIONE

---

L'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto reale) che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Per quanto concerne la componente TASI, si osserva che la citata L. 147/2013 dispone, all'articolo 1, comma 676, che l'aliquota di base è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Con deliberazione consiliare n. 8 del 14 marzo 2018 sono state deliberate le aliquote IMU per l'anno 2018, ed è stato disposto l'azzeramento dell'aliquota TASI.

L'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018 ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019. Tale termine si applica anche agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18.

Il vigente art. 6 – Aliquote e detrazioni del Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) prevede che le aliquote e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme di legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno precedente.

Il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 disponeva inoltre che per l'anno 2016, 2017 e 2018 era sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015.

Tale blocco della leva fiscale non è stato confermato per quest'anno.

L'assessorato alle Finanze, propone di intervenire, per l'anno 2019, in variazione per quanto riguarda le aliquote IMU deliberate lo scorso anno, prevedendo le seguenti aliquote ridotte:

- 1) del 4,6 per mille per le aree fabbricabili acquistate nel corso del 2019, ubicate nella zona industriale ed artigianale prevista dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. L'aliquota è applicabile per il periodo massimo di 2 anni dalla data d'acquisto dell'area.  
Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il sussistere delle condizioni previste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.
- 2) del 7,6 per mille per i fabbricati della categoria catastale D1 che risultano dismessi ai fini produttivi e non più utilizzati già a partire dal 2018 se oggetto di riavvio dell'attività di produzione industriale nel corso del 2019, con assunzione di personale a tempo indeterminato a Monfalcone, nella misura pari ad almeno il 20%, di soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale

*L'aliquota si applica dalla data di riavvio della produzione con assunzione di personale a tempo indeterminato a Monfalcone nella misura sopra indicata.*

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il sussistere delle condizioni previste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.

- 3) del 7,6 per mille per i fabbricati della categoria catastale D1 costruiti nel corso dell'anno 2019. Si intende in questo caso il fabbricato di nuova costruzione realizzato per l'avvio nel corso del 2019 di una nuova attività produttiva con assunzione di personale a tempo indeterminato a Monfalcone, nella misura pari ad almeno il 20%, di soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale.

L'aliquota è applicabile dalla data di accatastamento del fabbricato di nuova costruzione facente parte della categoria catastale D1 e di assunzione del suddetto personale.

*Non si applica l'aliquota ridotta invece per fabbricati esistenti oggetto di variazione catastale ovvero di nuovo e distinto accatastamento a seguito di variazione o ampliamento di fabbricato o complesso industriale già esistente.*

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il sussistere delle condizioni previste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.

Per quanto riguarda gli altri fabbricati del gruppo catastale D, per i quali sussiste riserva di gettito a favore dello Stato ai sensi dell'art.1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, viene confermata l'aliquota del 10,00 per mille per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali D1 - già esistenti al 31/12/2018 - e D5, e l'aliquota del 7,6 per mille per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali D2, D3, D4, D6, D7, D8 e D9.

Si confermano inoltre, per l'anno 2019, anche le altre aliquote IMU e le detrazioni previste per l'anno 2018.

**Viene proposto inoltre di mantenere anche quest'anno l'azzeramento dell'aliquota TASI.**

Considerata la necessità di dare adeguata informazione e consulenza per il pagamento dell'acconto IMU 2019, che va effettuato non oltre il 16/06/2019, e stante il termine per l'approvazione delle aliquote e tariffe tributarie fissato al 31/03/2019, si propone di assumere il presente atto con immediata eseguibilità, prevedendo per semplificazione e per evitare potenziali rimborsi, che il versamento dell'acconto IMU 2019 potrà essere regolarmente eseguito sulla base delle aliquote in vigore per quest'anno, con saldo a conguaglio a norma di legge.

Per quanto riguarda l'IMU quindi il quadro relativo ad aliquote e detrazioni per l'anno 2019 è così sintetizzabile:

<b>Tipologia</b>	<b>Aliquote IMU 2019</b>
<b>Aliquota base</b> (fabbricati, aree fabbricabili e terreni)	<b>8,50 per mille</b>
Abitazione principale (per abitazioni categorie catastali A/1-A/8 e A/9)	3,6 per mille
Detrazione Abitazione principale (valore annuo)	200,00 euro
Ulteriore detrazione per figli residenti e dimoranti nell'abitazione principale entro 26 anni (valore annuo)	Non più applicabile
Aliquota alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (ATER) – proprietà Ater	5,1 per mille
Detrazione per alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (ATER)	200,00 euro
Fabbricati categoria catastale D2, D3, D4, D6, D7, D8,D9,	7,60 per mille
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso	<b>4,6 per mille</b>
Abitazioni concesse in locazione (ai sensi dell'accordo territoriale di data 09/01/2018 - L. 431/98)	8,5 per mille

Abitazioni concesse in locazione con asseverazione del rispetto dei criteri di numerosità massima per superficie occupata	<b>7,6 per mille</b>
Fabbricati categoria catastale D1 e D5	10,00 per mille
Fabbricati appartenenti alle categorie catastali C1, C3, C4 e C5 (anche se sfitti)	7,00 per mille
Fabbricati sfitti (diversi dalle categorie catastali C1, C3, C4 e C5 e dei fabbricati del gruppo catastale D)	10,6 per mille
Abitazioni concesse in comodato gratuito, con contratto registrato, dal soggetto passivo alle <b>persone che si trovano nelle condizioni di grave disabilità di cui all'art. 1, comma 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112</b> , che le utilizzano come abitazione principale	<b>4,6 per mille</b>
Aree fabbricabili acquistate nel corso del 2019, ubicate nella zona industriale ed artigianale prevista dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. L'aliquota è applicabile per il periodo massimo di 2 anni dalla data d'acquisto dell'area	<b>4,6 per mille</b>
Fabbricati della categoria catastale D1 che risultano dismessi ai fini produttivi e non più utilizzati già a partire dal 2018 se oggetto di acquisto e di riavvio dell'attività di produzione industriale nel corso del 2019, con assunzione di personale a tempo indeterminato a Monfalcone, nella misura pari ad almeno il 20%, di soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale	<b>7,6 per mille</b>
Fabbricati della categoria catastale D1 costruiti nel corso dell'anno 2019. Si intende in questo caso il fabbricato di nuova costruzione realizzato per l'avvio nel corso del 2019 di una nuova attività produttiva con assunzione di personale a tempo indeterminato a Monfalcone, nella misura pari ad almeno il 20%, di soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale	<b>7,6 per mille</b>

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla base della relazione che precede;

Richiamata la Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l'art. 1, commi da 639 a 705 in materia di imposta unica comunale (IUC);

Richiamato l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di IMU;

Richiamato l'art. 1, comma 703 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e in particolare l'art. 6 – Aliquote e detrazioni che prevede che le aliquote e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme di legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno precedente;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del tributo comunale sui servizi (TASI) e in particolare l'art. 6 – Aliquote del tributo, che prevede l'approvazione annuale dell'aliquota nei termini di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 che prevede in materia di IRAP agevolazioni fiscali ai soggetti passivi che assumono a tempo indeterminato, nel territorio regionale, soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- Il decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018 ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019. Tale termine si applica anche agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18.
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Visto l'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997;

Preso atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare in data 22.03.2019;

Visto l'apposto parere favorevole espresso dal dirigente dell'AREA FINANZIARIA in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

### **DELIBERA**

**1) di confermare per l'anno 2019 l'aliquota di base nella misura del 0,85 per cento del valore imponibile di fabbricati, aree fabbricabili e terreni e di prevedere le seguenti aliquote ridotte:**

- del 0,46 per cento per le aree fabbricabili acquistate nel corso del 2019, ubicate nella zona industriale ed artigianale prevista dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. L'aliquota è applicabile per il periodo massimo di 2 anni dalla data d'acquisto dell'area.  
Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il sussistere delle condizioni previste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.
- del 0,76 per cento per i fabbricati della categoria catastale D1 che risultano dismessi ai fini produttivi e non più utilizzati già a partire dal 2018 se oggetto di riavvio dell'attività di produzione industriale nel corso del 2019, con assunzione di personale a tempo indeterminato a Monfalcone, nella misura pari ad almeno il 20%, di soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale.

*L'aliquota si applica dalla data di riavvio della produzione con assunzione di personale a tempo indeterminato a Monfalcone, nella misura pari ad almeno il 20%, di soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale.*

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il sussistere delle condizioni previste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.

- del 0,76 per cento per i fabbricati della categoria catastale D1 costruiti nel corso dell'anno 2019. Si intende in questo caso il fabbricato di nuova costruzione realizzato per l'avvio nel corso del 2019 di una nuova attività produttiva con assunzione di personale a tempo indeterminato a Monfalcone, nella misura pari ad almeno il 20%, di soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale.

L'aliquota è applicabile dalla data di accatastamento del fabbricato di nuova costruzione facente parte del gruppo catastale D1 e di assunzione del suddetto personale.

*Non si applica l'aliquota ridotta invece per fabbricati esistenti oggetto di variazione catastale ovvero di nuovo e distinto accatastamento a seguito di variazione o ampliamento di fabbricato o complesso industriale già esistente.*

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il sussistere delle condizioni previste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.

## **2) di approvare per l'anno d'imposta 2019 le seguenti aliquote IMU:**

**L'aliquota di base per l'anno 2019 è fissata nella misura del 0,85 per cento del valore imponibile degli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni ).**

***Per le aree fabbricabili acquistate nel corso del 2019, ubicate nella zona industriale ed artigianale prevista dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, l'aliquota è del 0,46 per cento .***

L'aliquota è applicabile per il periodo massimo di 2 anni dalla data d'acquisto dell'area.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il sussistere delle condizioni previste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.

Per le abitazioni concesse in locazione ai sensi dell'accordo territoriale per il territorio del Comune di Monfalcone sottoscritto in data 09/01/2018 da parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e di quelle dei conduttori, (prot. n. 942 di data 09/01/2018) in attuazione della L. 431/1998 e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze l'aliquota è del 0,85 per cento.

**Per le abitazioni concesse in locazione esclusivamente a soggetti residenti, con asseverazione da parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia ovvero di quelle dei conduttori, firmatarie dell'accordo territoriale per il Comune di Monfalcone (prot. n. 942 di data 09/01/2018, del rispetto del seguente criterio di numerosità massima di occupanti per superficie utile calpestabile dell'abitazione, l'aliquota è del 0,76 per cento:**

Abitazione (Superficie in mq.)	N. massimo di occupanti (per nuclei anagrafici residenti)
da 28 mq a 35 mq.	1
da 36 mq. a 60 mq.	2
da 61 mq a 75 mq.	3
da 76 mq. a 85 mq.	4

da 86 mq. a 95 mq.	5
oltre 95 mq.	6 (massimo)

**Nel calcolo della superficie netta calpestabile si escludono terrazze e balconi ma si comprendono tutti i locali accessori.**

Ai fini dell'asseverazione da presentare, unitamente a copia del contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate, per poter applicare l'aliquota ridotta del 7,6 per mille e per il successivo controllo da parte del Comune, la superficie da considerare è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Ogni variazione apportata al contratto, sia in termini di durata, che d'integrazione, cessazione, risoluzione anticipata o proroga, va tempestivamente comunicata al Comune e alla organizzazione che ha redatto l'asseverazione a garanzia del rispetto dei criteri di numerosità massima di occupanti per superficie utile calpestabile dell'abitazione sopra definiti.

Resta inteso che, come previsto dal comma 6-bis. dell'art. 13 del D. L. 201/2011, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune (che potrà essere in termini generali del 8,5 per mille o del 7,6 per mille per i solo contatti di locazione che rispettano le condizioni di numerosità massima per superficie utile calpestabile dell'abitazione sopra descritti), e' ridotta al 75 per cento.

Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale o ex I.A.C.P., l'aliquota è fissata nella misura del 0,51 per cento del valore imponibile degli stessi.

Per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali C1, C3, C4 e C5, anche se sfitti, l'aliquota è ridotta al 0,70 per cento del loro valore imponibile.

**Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, per i quali sussiste riserva di gettito a favore dello Stato ai sensi dell'art.1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:**

- *l'aliquota è pari al 1,00 per cento del loro valore imponibile, per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali D1 e D5.*
- *l'aliquota è pari al 0,76 per cento del loro valore imponibile per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9.*

**Per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D1 che risultano dismessi ai fini produttivi e non più utilizzati già a partire dal 2018 se oggetto di riavvio dell'attività di produzione industriale nel corso del 2019, con assunzione di personale a tempo indeterminato a Monfalcone, nella misura pari ad almeno il 20%, di soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale, l'aliquota è del 0,76 per cento.**

*L'aliquota si applica dalla data di riavvio della produzione con assunzione di personale a tempo indeterminato a Monfalcone, nella misura pari ad almeno il 20%, di soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale.*

**Per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D1 costruiti nel corso dell'anno 2019 l'aliquota è del 0,76 per cento. Si intende in questo caso il fabbricato di nuova costruzione realizzato per l'avvio nel corso del 2019 di una nuova attività produttiva con assunzione di personale a tempo indeterminato a Monfalcone, nella misura pari ad almeno il 20%, di soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale.**

L'aliquota è applicabile dalla data di accatastamento del fabbricato di nuova costruzione facente parte del gruppo catastale D1 e di assunzione del suddetto personale.

*Non si applica l'aliquota ridotta invece per fabbricati esistenti oggetto di variazione catastale ovvero di nuovo e distinto accatastamento a seguito di variazione o ampliamento di fabbricato o complesso industriale già esistente, per il quale si continua ad applicare l'aliquota del 1,00 per cento.*

**Per i fabbricati sfitti, diversi da quelli delle categorie catastali C1, C3, C4 e C5 e del gruppo catastale D**, l'aliquota è pari al 1,06 per cento del loro valore.

Per fabbricato sfitto si intende l'unità immobiliare non locata, priva di utenze attive e per la quale non c'è denuncia e pagamento della tassa sui rifiuti.

Per i fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione edilizia straordinaria, che non permettono l'occupazione e l'utilizzo dei fabbricati medesimi, si applica l'aliquota di base, dalla data d'inizio lavori a quella di fine lavori ovvero di effettivo utilizzo se precedente.

Per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso l'aliquota è ridotta al 0,46 per cento.

Per le abitazioni concesse in comodato gratuito, con contratto registrato, dal soggetto passivo alle persone che si trovano nelle condizioni di grave disabilità di cui all'art. 1, comma 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112, che le utilizzano come abitazione principale, l'aliquota è ridotta al 0,46 per cento.

L'aliquota è ridotta al 0,36 per cento per le unità immobiliari, rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le pertinenze delle stesse.

Restano confermate le detrazioni d'imposta previste dall'art. 8 del regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).

3) di confermare l'azzeramento, per l'anno 2019, dell'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni in relazione, dando atto che il versamento dell'acconto IMU 2019 potrà essere regolarmente eseguito sulla base delle aliquote in vigore per l'anno 2019, fermo restando il saldo a conguaglio a norma di legge.

---

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.*

*Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.*



*Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni Consiliari I<sup>^</sup>-II<sup>^</sup>-III<sup>^</sup> e IV<sup>^</sup>, nella seduta congiunta tenutasi il giorno 22 marzo 2019.*

*Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:*

- *per la pubblicazione della deliberazione sul portale del federalismo Fiscale*

*Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.*

*Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato e trattato congiuntamente a tutti gli altri punti iscritti all'o.d.g. odierno relativi alle tariffe e al bilancio di previsione 2019/21, e a quest'ultimo si fa espresso rinvio per la descrizione sintetica dell'esposizione e degli interventi;*

*Dato atto altresì che, durante la trattazione congiunta di cui sopra sono usciti i Consiglieri Omar Greco e Ciro Del Pizzo.*

*Il Presidente del Consiglio **Paolo Bearzi**, non essendoci dichiarazioni di voto, pone in votazione il provvedimento*

*Esce il Consigliere Gualtiero Pin*

**Con**

- 14** *voti favorevoli*
- 5** *voti contrari (Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone; Giurissa, Altran, Delbello del g.c. Partito Democratico; Furfaro, del g.c. La Nostra Città)*
- 2** *voti di astensione (Fogar del g.c. Partito Democratico; Maccarini del g.c. Misto)*

*Palesamente espressi da 21 Consiglieri presenti*

## **DELIBERA**

*di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata*

*Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.*

**Con**

- 14** *voti favorevoli*
- 4** *voti contrari (Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone; Giurissa, Delbello del g.c. Partito Democratico; Furfaro, del g.c. La Nostra Città)*
- 3** *voti di astensione (Altran, Fogar del g.c. Partito Democratico; Maccarini del g.c. Misto)*

*Palesamente espressi da 21 Consiglieri presenti, **il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.*

Letto, approvato e sottoscritto.

***Il Presidente***  
*Paolo BEARZI*

***Il Segretario Generale***  
*Francesca FINCO*